



CITTÀ DI ALTAMURA
Città Metropolitana di Bari

**1° SETTORE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL
CITTADINO**

SERVIZIO Contenzioso

N. 703 del registro delle determinazioni

del 16/07/2020

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

Oggetto:
INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 579/2020.
PROVVEDIMENTI.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con determinazione dirigenziale n. 579/2020, il Comune di Altamura conferiva incarico all'avv. Gianluca Colonna per la promozione dell'azione legale finalizzata al recupero di un immobile occupato abusivamente;
- con tale provvedimento si quantificava il compenso in € 2.238,00 assumendo l'impegno di spesa di € 3.400,00 (imp. n. 1642/0);
- con nota prot. 50542 del 01/07/2020 l'avv. Colonna richiedeva la rideterminazione del compenso professionale applicando i parametri di cui al D.M. 55/2014, in ragione della rilevante complessità della questione e delle questioni giuridiche e di fatto da trattare evidenziando nel contempo che l'incardimento del procedimento necessita altresì dell'epletamento preventivo della procedura della mediazione ex art. 5 comma 1 bis del D.lgs n. 28/2010.

VISTO il nuovo articolo 13-bis della legge professionale forense, in virtù del quale i compensi per i rapporti professionali regolati da convenzioni che hanno ad oggetto lo svolgimento di attività forense devono essere proporzionati non solo "alla quantità e alla qualità del lavoro svolto" ma anche "al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri".

RITENUTO di procedere all'integrazione del compenso stabilito per l'avv. Colonna in relazione alle prestazioni professionali da espletarsi nel giudizio suindicato, al fine di ripristinare l'equità del compenso in ragione delle attività da espletarsi e specificamente mediazione, giudizio petitorio e recupero somme pagate dall'Ente;

VALUTATO, pertanto, di aggiornare il compenso professionale per l'avv. Colonna, calcolato secondo i parametri di riferimento di cui al DM 55/2014 e s.m.i., quantificandolo con la decurtazione del 50% in € 7.376,50 oltre spese generali, cap ed iva, per un totale complessivo di € 8.822,30;

CONSIDERATO che la delibera n. 200/2015/PAR della Corte dei Conti, sezione di controllo per la Lombardia, si sofferma sulle modalità di contabilizzazione in bilancio del maggior importo di spesa rispetto al preventivo iniziale della parcella, alla luce del sopravvenuto regime dei sistemi contabili e che in questa logica, la Corte stabilisce che un eventuale maggior onere di spesa legato a una lunga durata della causa deve indurre l'ente a garantire la copertura finanziaria attivandosi tempestivamente per integrare l'originario impegno di spesa, ed escludendo così il ricorso al riconoscimento di debiti fuori bilancio.

RILEVATO che:

- il punto 5.2 lett. g) principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011) ha tra l'altro precisato che "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa. In sede di predisposizione del rendiconto, in occasione della verifica dei residui, se l'obbligazione non è esigibile si provvede alla re-imputazione all'esercizio in cui si prevede che sarà esigibile, anche sulla base delle indicazioni presenti nel contratto di incarico legale". Sempre a questo riguardo, il medesimo allegato rileva che "al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, l'ente chiede ogni anno al legale di confermare o meno il preventivo di spesa sulla base della quale è stato assunto l'impegno e, di conseguenza, provvede ad assumere gli eventuali ulteriori impegni. Nell'esercizio in cui

l'impegno è cancellato si iscrive, tra le spese, il fondo pluriennale vincolato al fine di consentire la copertura dell'impegno nell'esercizio in cui l'obbligazione è imputata”.

DICHIARATA l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto responsabile del procedimento che ha curato l'istruttoria del provvedimento secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e s.m.i.

Con il presente atto, pertanto, si propone al Dirigente del I Settore, di adottare Determinazione di integrazione di impegno di spesa per il pagamento delle competenze professionali spettanti all'avv. Colonna per il patrocinio del Comune di Altamura.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Maria Picerno)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- Visti gli artt. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n. 267/2000;
- Visto l'art. 17 del D. Lgs. n. 165/01
- Visto il D. Lgs. n. 50/2016;
- Visto l'art 75 del c.p.c.
- Visto l'art. 94, comma 2 dello Statuto Comunale;
- Visti gli artt. dal 18 al 27 relativi alle modalità di gestione dell'entrata e della spesa, previste dal Vigente Regolamento di Contabilità;
- Vista la delibera di G.C. n. 2/2016;
- Visto il decreto sindacale n. 127/2016;
- Visto l'art. 183 comma 8 D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. - Tuel
- Visto il Regolamento dell'Avvocatura Comunale;
- Acquisito il cig: Z892CB3853;
- Letta la seguente relazione del responsabile del procedimento ed i documenti da cui è corredata:

DETERMINA

1) La premessa del presente provvedimento costituisce parte integrante e sostanziale dello stesso e si ha qui per richiamata per essere specificamente approvata;

2) di integrare l'impegno di spesa di cui alla determinazione dirigenziale n. 579/2020 dell'ulteriore somma di € 10.000,00 in favore dell'avv.to Gianluca Colonna per adeguamento compenso professionale, sui fondi del V livello del piano dei conti finanziario 1.03.02.99.002 Cap. 320.11 Bilancio 2020 codifica di Bilancio 1.02.01.103 oggetto:” Acquisto di beni e servizi. Segreteria generale”. Imp. 1793/2020

3) di dare atto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. -TUEL, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con le regole di finanza pubblica in materia di “pareggio di bilancio”, introdotte dai commi 707 e seguenti dell'art. 1 della Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di stabilità 2016).

4) di dichiarare l'assenza di conflitti d'interesse in capo al sottoscritto dirigente, secondo l'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., che sottoscrive il presente provvedimento.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Dott. Luca Nicoletti



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2020 / 786**

Settore Proponente: **1° SETTORE - AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI ED AL CITTADINO**

Ufficio Proponente: **Contenzioso**

Oggetto: **INTEGRAZIONE DETERMINAZIONE N. 579/2020. PROVVEDIMENTI.**

Nr. adozione settore: **179** Nr. adozione generale: **703**

Data adozione: **16/07/2020**

Visto Contabile

RAGIONERIA

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 183, comma 7, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: **PARERE FAVOREVOLE**

Data **13/07/2020**

Responsabile del Servizio Finanziario
DOTT. FRANCESCO FAUSTINO

VISTO AI SENSI DELL'ART. 183 CO. 7 DEL D.LGS. 18/8/2000 NR.267, AI SOLI FINI DELLA COPERTURA DELLA SPESA, CHE RECITA. "*I PROVVEDIMENTI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI CHE COMPORTANO IMPEGNI DI SPESA SONO TRASMESSI AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO E SONO ESECUTIVI CON L'APPOSIZIONE DEL VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA*"

Altamura, li

IL DIRIGENTE - II° SETTORE FINANZIARIO

dott. Francesco FAUSTINO

Registro Albo Pretorio On Line n.

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio On Line di questo Comune per 15 giorni consecutivi.

Altamura, li

IL FUNZIONARIO
